CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AMMINISTRATIVO

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE GALVANI-IODI DI REGGIO EMILIA" – 1° e 2 ° STRALCIO FINANZIARIO".

ENTE APPALTANTE (COMMITTENTE): PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO

UNITÀ SPECIALE PER L'EDILIZIA E LA SISMICA

Progetto definitivo redatto da RTP composto da:

- STUDIO ASSOCIATO BISI&MERKUS (mandatario) con sede in Vicolo Trivelli, 6 42121 Reggio Emilia C.F./Partita IVA 00686490350;
- DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI (mandante) con sede in Via S.Folloni 11/3 49019 Scandiano (RE), Partita IVA 02540830359;

Il Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la sismica
Ing. Azzio Gatti

Responsabile unico del procedimento
Arch. Emanuela Schiaffonati

INDICE

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 1.A - Definizione e sigle

Art.1.B – Normativa di riferimento

Art. 1.C - Interpretazione del capitolato speciale, del contratto di appalto e degli elaborati progettuali in corso d'opera

Art. 1. D - Essenzialità delle clausole – conoscenza delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori – responsabilità esecutore

Art. 1. E – Conformità agli standard sociali minimi

Art. 2 – Ammontare dell'appalto e determinazione importo dei lavori e della progettazione esecutiva e categorie
Art. 3 – Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa per l'appaltatore
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P
Art. 7 - Direzione dei lavori
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Direttore Operativo
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Ispettore di Cantiere
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori
Art. 13 - Riservatezza del contratto
Art. 14 – Criteri Ambientali Minimi e DNSH
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Art. 16 - Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
Art. 17 - Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero
Art. 17 bis – Badge di cantiere

CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 18 - Metodo di gara
Art. 19 - Norme di gara
Art. 20 - Aggiudicazione dei lavori
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto
Art. 22 - Stipulazione del contratto
Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto
Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale

CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Consegna, inizio attività di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 29 – Subappalto e subforniture
Art. 30 – Penali
Art. 30 bis – Premio di accelerazione
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 31 bis - Rifiuti, terre e rocce da scavo

Art.31 ter - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Art. 33 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 34 - Sospensione illegittima

CAPO 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI
Art. 35 - Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 36 - Contabilità dei lavori
Art. 37 - Pagamenti
Art. 38 - Conto finale pagamento a saldo
Art. 39 - Eccezioni dell'appaltatore

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 42 - Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 45 - Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto
Art. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
Art. 47 - Durata giornaliera dei lavori

CAPO 7- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 50 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 51 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 50 - Oggetto del collaudo
Art. 51 - Avviso ai creditori
Art. 52 – Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 53 – Svincolo della cauzione

CAPO 8 - RISOLUZIONE CONTRATTO E MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 54 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 55 – Danni alle opere
Art. 56 – Cause di forza maggiore
Art. 57 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
Art. 58 – Forma e contenuto delle riserve
Art. 58 bis – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Art. 58 ter – Definizione rapida e controversie
Art. 59 – Controversie
Art. 60 – Risoluzione del contratto
Art. 61 – Recesso
Art. 62 – Disposizioni finali e rinvio

PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: “AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVOR per l’Ampliamento dell'Istituto professionale Galvani-Iodi di Reggio Emilia” la cui progettazione definitiva risulta approvata come segue:

CIG: 9465549224

stralcio finanziario 1: Decreto presidenziale n° 241 del 26 ottobre 2022: CUP n. C86B20000730001;

stralcio finanziario 2: Decreto presidenziale n° 240 del 26 ottobre 2022: CUP n. C81B21004990001 (lotto 2) CIG 9082692A8A

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DL 77/2021 convertito nella legge 108/2021, trattandosi di intervento finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 le disposizioni della legge 108/21 definiscono, ai sensi dell’art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; pertanto l’Operatore economico è consapevole del ruolo chiave che esso esercita nello svolgimento dell’appalto.

Le lavorazioni oggetto del presente affidamento riguardano l’ampliamento dell’Istituto professionale per i servizi socio-sanitari “Galvani-Iodi” a Reggio Emilia. L’intervento consiste nei lavori di realizzazione di nuova porzione di edificio annessa all’attuale fabbricato scolastico, non più in grado di assecondare il trend di crescita della scuola.
Il polo scolastico di pertinenza provinciale, nel suo complesso, è costituito da tre corpi di fabbrica di forma rettangolare che si sviluppano su due e tre piani fuori terra, uniti tra loro da sottili blocchi edilizi di collegamento. Il completamento del comparto scolastico va ad aggiungersi al corpo di fabbrica meno recente.

L’ampliamento dell’edificio scolastico è sviluppato sulla base dei seguenti obiettivi primari:

- garantire l’esecuzione dell’opera senza interferire con lo svolgimento della didattica;
- inserimento nell’area in rapporto agli edifici scolastici esistenti, alla fruibilità degli spazi esterni ed interni;
- integrazione con gli impianti sportivi ed il parco agricolo, di futura realizzazione.
- Il progetto complessivo adotta criteri compositivi ed architettonici tali da armonizzarsi con gli edifici esistenti.

Nel rispetto degli standard dimensionali contenuti nelle norme tecniche relative all’edilizia scolastica, l’intervento complessivo si qualifica per i seguenti aspetti:

- organizzazione della distribuzione interna, orizzontale e verticale, per garantire la funzionalità e l’unitarietà della scuola;
- presenza di spazi comuni a disposizione degli alunni per facilitare la socializzazione.

La nuova costruzione prevista in continuità, è dimensionata per contenere nove aule e un laboratorio, distribuiti su due piani per una superficie lorda complessiva di 780 mq, collegati con un disimpegno all’esistente blocco A.

I materiali e le finiture saranno del tutto simili a quelle esistenti, così da mantenere continuità e uniformità estetica al plesso didattico.

E' inoltre prevista la rifunzionalizzazione di parti dell'esistente finitimo, utile a edificio concluso.

L'appalto in oggetto è finanziato con decreti del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) come segue: D.M. n. 71 del 25/07/2020 (1° stralcio) e D.M. n.217 del 15/07/2021 (2° stralcio);

Il Ministero rende noto nelle sue Linee guida che "le economie di gara" conseguite sono accantonate in una apposita voce del QTE e non restano nella disponibilità dell'ente locale. Per economie di gara si intendono le somme derivanti dai ribassi delle procedure di gara più la corrispondente aliquota di I.V.A. che sia stata risparmiata.

L'appalto che si intende affidare comprende:

a) la redazione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'art. 23 del Dlgs. 50/2016 e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale DPR. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da questa approvato con il relativo crono programma;
b) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto in base al progetto esecutivo da validare dal RUP e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
c) i miglioramenti, le previsioni migliorative e aggiuntive contenuti nell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'appaltatore aggiudicatario sono proposti senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, sono quindi da intendersi come ricompresi nell'offerta economica. Le proposte migliorative dovranno trovare conferma e riscontro dettagliato nei documenti ~~a~~ contenuto, temporale, spaziale ed economico per la determinazione e liquidazione dei SS.AA.LL.

NOTA IMPORTANTE PER IL CONCORRENTE

I lavori oggetto del presente appalto si svolgono all'interno del plesso scolastico costituito dall'Istituto superiore "Galvani – Iodi", nonché dalla scuola d'infanzia "Don Luigi Guglielmi" e dalla scuola primaria"I. Calvino" di pertinenza comunale. Vi è inoltre un doppio sistema di accessi, rispettivamente da via della Canalina e da via Dimitrov.

Sono pertanto presenti fabbricati nei quali si svolgono attività comportanti la presenza di molte persone la qual cosa è elemento incisivo nella valutazione delle interferenze con il cantiere. La compresenza dell'attività didattica può costituire fonte di rischio per i lavoratori; altrettanto il cantiere costituisce fonte di rischio per l'area circostante, tali ragioni rendono particolarmente importante la cura delle fasi di accantieramento e di movimentazione di lavoratori e materiali durante le lavorazioni.

I lavori potranno essere eseguiti in parte durante l'anno scolastico quindi l'Impresa dovrà valutare ogni misura atta a non interferire o ridurre al minimo ogni interferenza o disturbo alle attività scolastiche che si svolgeranno al contorno, e dovrà mettere in campo ogni misura organizzativa e operativa finalizzata a tale scopo e affinchè sia sempre garantita la sicurezza di studenti, personale docente, non docente e terzi, oltre che del personale di cantiere.

L'Impresa dovrà utilizzare mezzi e attrezzature idonei per la limitazione del rumore e delle emissioni inquinanti, a tal scopo si rinvia alla scheda n. 5 della "Guida Operativa per il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 e al punto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" in particolare.

Vista l'ubicazione dell'intervento, il lavoro potrà essere organizzato su più squadre al fine di dare ultimati i lavori entro i termini temporali indicati in capitolato e nel cronoprogramma.

Le zone in cui si inizieranno i lavori e le modalità operative saranno concordate al momento della consegna dei lavori sulla base delle esigenze del calendario delle attività scolastiche.

L'Appaltatore dovrà tener conto anche di eventuali sospensioni delle lavorazioni e degli eventuali maggiori oneri che possano derivare dalle interferenze con le attività scolastiche o dalla anzidetta situazione, quindi che gli eventuali oneri aggiuntivi restano in carico all'Appaltatore che non potrà avanzare alcuna richiesta aggiuntiva rispetto alla offerta presentata.

Pertanto è lasciata la più ampia facoltà all'Appaltatore di lavorare anche negli orari extra scolastici, di notte, su più turni, nei giorni festivi ai fini di agevolare e ottimizzare le lavorazioni, senza ulteriori costi per l'Amministrazione Committente e contenendo al minimo le interferenze con l'attività scolastica e parascolastica. Ogni proposta organizzativa dovrà comunque essere sottoposta al DL, CSE, al Committente con almeno 15 gg di anticipo per ricevere l'approvazione.

Queste condizioni dovranno essere prese in considerazione al momento dell'offerta per le ricadute che potrebbero avere sul cantiere stesso.

Resta inteso che la ditta partecipante al bando, essendo edotta delle condizioni sopra riportate e della situazione al momento dell'offerta, dichiara, con la domanda di partecipazione, di rinunciare nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, ad ogni e qualsivoglia somma a titolo di danno e/o pregiudizio economico, patito e patiendo, eventualmente subito dalla ditta medesima per effetto della situazione sopracitata.

ART. 1.A - DEFINIZIONI E SIGLE

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale, indicheranno rispettivamente:

a) Appaltatore: l'operatore economico che si è aggiudicato il contratto per l'esecuzione dell'Opera, in seguito a procedura di evidenza pubblica;

b) Codice dei Contratti o solo Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche introdotte dalla Legge 29.07.2021, n.108 (decreto semplificazioni bis), che investe tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura;

c) Regolamento Generale D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per le parti che restano ancora in vigore fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016 smi ;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Contratto: il contratto d'appalto stipulato fra il Committente e l'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera.

f) Committente o Stazione Appaltante: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59 ;

g) Opera: realizzazione dell'ampliamento dell'Istituto professionale Galvani-Iodi sito in via della Canalina, 21 a Reggio Emilia.

h) Progetto Definitivo: l'insieme degli elaborati in cartaceo e formato elettronico (disegni, relazioni tecniche, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, etc.) sulla base dei quali è stata espletata la gara per la selezione dell'Appaltatore;

i) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il soggetto individuato dal Committente avente le funzioni di cui all'art. 31 del Codice dei Contratti con relativa attività di Supporto al RUP contrattualmente disciplinata;

j) Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE): la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;

k) Direttore dei Lavori (DL): Il soggetto incaricato dal Committente, a cui competono i compiti di Direzione Lavori a norma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida di cui al DM n° 49 del 07.03.2018;

l) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;

m) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

n) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 smi;

o) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008 smi.

L'opera oggetto dell'appalto nel suo complesso si compone di due stralci così articolati:

1° stralcio, funzionale comprende:

- scavi e fondazioni dell'edificio e della cabina elettrica, delle strutture di elevazione compresa la copertura;
- completa chiusura dell'involucro edilizio (pareti, cappotto, serramenti) con partizioni interne e finiture del piano terra;
- vano scala a prova di fumo dal piano terra alla copertura;
- marciapiede esterno
- rete scarichi esterni (acque bianche e nere)
- impianti meccanici con realizzazione del gruppo frigo e della sottocentrale termica; impianto di ventilazione, scarichi interni, impianto idrico sanitario; regolazione del piano terra;
- impianti elettrici, allacciamenti, impianto messa a terra, impianto illuminazione.

2° stralcio, funzionale comprende:

- vano ascensore e scala principale;
- partizioni interne, finiture, pannelli fonoassorbenti nelle aule e laboratorio, porte REI;
- tende alla veneziana interne;
- rivestimento copertura;
- sistemazione area esterna;
- impianti meccanici con realizzazione di impianto di ventilazione;
- scarichi interni e impianto idrico-sanitario;
- installazione del sistema di regolazione;
- impianti elettrici: completamento del piano sottotetto e copertura;
- realizzazione impianti elettrici area esterna;

- installazione impianto fotovoltaico in copertura

Per il dettaglio si rimanda ai progetti definitivi.

ART.1.B - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le Opere devono essere conformi alla legislazione e alla normativa vigenti. In particolare devono essere rispettati i dettami di:

- direttive della UE, se direttamente applicabili;
- leggi, decreti, regolamenti dello Stato italiano;
- istruzioni e norme di enti normatori (UNI, CEI, CEN, ISO, ASTM, ecc.);

fermo restando il concetto generalmente applicabile dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte".

2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai Documenti Contrattuali si applicano, indipendentemente dal fatto che nella documentazione d'appalto siano citate, le seguenti norme:

- D.Lgs. 50/2016 smi Codice dei contratti pubblici, con le modifiche introdotte dalla Legge n.120 dell'11.09.2020 e dalla Legge n. 108 del 29.07.2021 (decreto semplificazioni bis)
- DPR n. 207/2010 Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 nelle parti ancora vigenti
- DM n. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
- D.Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 1.C - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE, DEL CONTRATTO DI APPALTO E DEGLI ELABORATI PROGETTUALI in CORSO D'OPERA

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi compreso il presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno ordine di servizio condiviso dal RUP) in rapporto alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato in base a criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonché all'interesse primario della Stazione Appaltante con modalità **"a corpo - chiavi in mano".**

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, è fatta sempre tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 1. D - ESSENZIALITA' DELLE CALUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI – RESPONSABILITA' ESECUTORE

1. L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

2. La sottoscrizione del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. L'esecutore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilità dei siti, della conformità dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che consentono, permanendone le condizioni, l'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L'esecutore è responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti installati in conformità alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto con previsione di affidamento definito **"a corpo - chiavi in mano".**

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità complessiva dell'esecutore (lotti 1 e 2), che sussiste in uno ed in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

ART. 1. E. Conformità agli standard sociali minimi

L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di

fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo "Penali in caso di ritardo – premio di accelerazione", con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO E DETERMINAZIONE IMPORTO DEI LAVORI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CATEGORIE

L'importo complessivo a base d'appalto è previsto in € 1.893.856,97 di cui € 77.187,72 per la progettazione esecutiva e € 1.816.669,25 per i lavori, oltre IVA e contributo integrativo se dovuto nella misura di legge, di cui ai prospetti di 1° e 2° stralcio sotto indicati.

In conformità a quanto previsto dall'art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), per partecipare all'appalto occorre:

a) per i concorrenti con più di 50 dipendenti presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sul personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;
b) per i concorrenti che occupino da 15 a 50 dipendenti presentare una dichiarazione nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto la seguente documentazione:
    1. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
    2. la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Per tutti i partecipanti:

c) aver assolto al momento della presentazione dell'offerta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
d) assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, di garantire una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia in ordinel all'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni), che a quella femminile.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: € 77.187,72 (di cui € 46.312,63 relativa al 1° stralcio e € 30.875,09 relativa al 2° stralcio) oltre contributo integrativo ed IVA.

Operatori che possono presentare offerta

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs 50/2016, definiti nelle forme di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli i quali, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto.

Modalità di partecipazione del progettista

Gli operatori economici se non posseggono direttamente i requisiti tecnici necessari allo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, si associano, nelle diverse forme previste dal Codice, con i soggetti di cui all'art. Art. 46. del Codice (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria).

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti relativi alla prestazione di ingegneria e di architettura di seguito definiti.

A tal fine:

- deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione;

ovvero

- deve indicare in sede di offerta il progettista di cui si avvale;

ovvero

- partecipare in raggruppamento con un progettista.

Se il concorrente è attestato per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso a) deve comunque dimostrare il possesso del requisito speciale di cui all'art. 83 comma 1 per la progettazione. In tal caso il progettista associato o individuato dovrà essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e possedere i requisiti previsti dal bando di gara..

Per la progettazione può quindi avvalersi dei progettisti presenti nel proprio staff tecnico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno altresì rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, nonché le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

Qualora più di uno degli Operatori economici raggruppati per la costruzione siano qualificati mediante attestazione SOA per le attività di progettazione, tramite i rispettivi staff tecnici, i requisiti per la progettazione possono essere raggiunti cumulando nel raggruppamento tali qualificazioni

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b e caso c), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione, il progettista indicato (che non assume la qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 D.Lgs. 50/2016, che si intende integrato con i diversi tipi societari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

Il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1 sopra definiti, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

ESECUZIONE DEI LAVORI

L'importo netto dei lavori ammonta ad **€** 1.816.669,25 **(IVA esclusa) di cui € 56.989,03 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.**

Si sottolinea che trattasi di un'opera la cui principale modalità di finanziamento è mediante contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Quindi il ribasso d'asta offerto in base di gara non sarà a disposizione della Stazione Appaltante, ma bensì restituito** al Ministero suddetto.

L'intervento si sviluppa in due stralci di cui di seguito si riportano i relativi quadri economici approvati con i progetti definitivi.

A) 1° STRALCIO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 740.486,00** (IVA esclusa), di cui € 27.323,94 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	
A	**IMPORTO TOTALE LAVORI**	**€**
	Opere Edili	*428.559,79*
	Strutture	*178.261,60*
	Impianti meccanici	*70.724,41*
	Impianti elettrici	*35.616,26*
A,1	Totale lavori soggetto a ribasso	713.162,06
A.2	oneri sicurezza	27.323,94
	TOTALE LAVORI	**740.486,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1	lavori in economia	
B.2	**Spese tecniche**	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica…)	35.000,00
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	15.000.00
B.2.3	imprevisti sui lavori	73.800,00
B.2.4	acquisizione aree o immobili	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	10.000,00
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)	4.892,20
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	*- Progetto definitivo, Coord Sic Prog,Relaz. Geologica*	27.232,80
B.2.7.2	*- Progetto esecutivo*	46.312,63
B.2.7.3	*- DL e Coord Sic Esec*	72.290,77
B.2.7.4	*- Collaudo*	8.463,78
	sommano:	**292.992,18**
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	14.809,72
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	15.000,00
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	3.000,00
B.2.11	accordo bonario	37.513,93
	Totale spese tecniche	**70.323,65**
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	1.000,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	2.000,00
B.6	IVA sui lavori	74.048,60
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	76.969,81
B.8	tassa Autorità LLPP	375,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1.000,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	79.601,00
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc…)	50.803,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**285.797,84**
C	**SOMME INDISPONIBILI**	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni	

C.5	ribasso su gara DL	
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	**1.389.599,67**

B) 2° STRALCIO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 1.076.183,25** (IVA esclusa), di cui € 29.665,09 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	
A	**IMPORTO TOTALE LAVORI**	
	Opere Edili	*509.399,73*
	Strutture	*244.515,21*
	Impianti meccanici	*153.797,50*
	Impianti elettrici	*138.805,72*
A.1	lavori soggetti a ribasso	1.046.518,16
A.2	oneri sicurezza	29.665,09
	TOTALE LAVORI	**1.076.183,25**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1	lavori in economia	
B.2	**Spese tecniche**	
B.2.1	rilievi accertamenti indagini (archeologica, bonifica…)	
B.2.2	allacciamenti ai pubblici servizi	
B.2.3	imprevisti sui lavori	98.223,51
B.2.4	acquisizione aree o immobili	
B.2.5	oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compresi IVA)	
B.2.6	servizi di supporto al RUP (compresi IVA)	4.892,20
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	
B.2.7.1	*- Progetto definitivo, Coord Sic Prog.*	*40.849,21*
B.2.7.2	*- Progetto esecutivo*	*30.875,09*
B.2.7.3	*- DL e Coord Sic Esec*	*68.404.15*
B.2.7.4	*- Collaudo*	*5.642,52*
	sommano:	**248.886,68**
B.2.8	incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016	21.473,81
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	
B.2.10	Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del codice (assic. Pers)	3.000,00
B.2.11	accordo bonario	25.333,11
	Totale spese tecniche	**49.806,92**
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	
B.4	Spese per commisioni giudicatrici + IVA	
B.5	spese per pubblicità + IVA	
B.6	IVA sui lavori	107.618,33
B.7	IVA e CASSA su Competenze tecniche	65.263,69
B.8	tassa Autorità LLPP	600,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	500,00
B.10	Acquisto di beni + IVA	
B.11	Spese organizzative e gestionali (assic.verif e valid etc…)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**173.982,01**

C	**SOMME INDISPONIBILI**	
C.1	ribasso lavori	
C.2	IVA sul ribasso	
C.3	ribasso su progettazioni	
C.4	cassa e iva su ribasso relativo alla progettazioni	
C.5	ribasso su gara DL	
C.6	cassa e IVA sul ribasso gara DL	
	sommano:	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	**1.548.858,87**

Si precisa che gli oneri della sicurezza sono compresivi degli oneri Covid-19. Quest'ultimi non verranno corrisposti nel caso di mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza.

Come premesso nell'Elenco Prezzi dei progetti definitivi, per la determinazione dell'importo dell'appalto sono stati utilizzati i seguenti prezziari:

- BURERT n. 115 22.04.2022 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 APRILE 2022, N. 602 APPROVAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNUALITÀ 2022

Si sottolinea che trattasi di un'opera la cui principale modalità di finanziamento è mediante contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). **Quindi il ribasso d'asta offerto in base di gara non sarà a disposizione della Stazione Appaltante, ma bensì restituito** al Ministero suddetto.

Categorie delle opere

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, le lavorazioni che costituiscono l'opera sono riconducibili alle categorie riportate nel seguente prospetto:

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Edifici civili e Industriali	OG1 III BIS	€ 1.417.725,36

Opere scorporabili:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Impianti tecnologici	OG11 II - SIOS	€ 398.943,89

Percentuale di **incidenza presunta della manodopera**: **27,62 %** (ventisette/62 percento), per un importo pari a **€ 486.023,67** (euro quattrocentroottantaseimilaventitre/67)

Le incidenze delle spese generali e dell'utile di impresa sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Incidenza delle spese generali: 15% (o quanto indicato dai prezziari di riferimento)
b) Incidenza dell'Utile di impresa: 10%

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 commi 6, 8 e 9 del DPR 207/2010 (regolamento generale), sono indicati nella seguente tabella:

Tabella lavori a corpo:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Categoria Lavorazioni	IMPORTO TOTALE LAVORI ESCLUSI ONERI DELLA SICUREZZA	Incidenza %
C	**Lavori a CORPO – BASE D'ASTA**		**1.759.680,22**	
C.1	**1° STRALCIO**		**713.162,06**	**100%**
C.1.001	**OPERE STRUTTURALI**	**OG.1**	**178.261,60**	**25,00%**
C.1.001.001	STRUTTURE DI FONDAZIONE	OG.1	94.023,56	13,18%
C.1.001.002	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	OG.1	18.150,00	2,55%
C.1.001.003	STRUTTURE IN ELEVAZIONE E SOLAI	OG.1	66.088,04	9,27%
C.1.002	**OPERE EDILI**	**OG.1**	**428.559,79**	**60,09%**
C.1.002.001	VESPAI, SOTTOFONDI E MASSETTI	OG.1	27.293,76	3,83%
C.1.002.002	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI	OG.1	152.622,40	21,40%
C.1.002.003	RIVESTIMENTI ESTERNI	OG.1	61.994,26	8,69%
C.1.002.004	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	OG.1	33.387,49	4,68%
C.1.002.005	SERRAMENTI ESTERNI	OG.1	98.366,72	13,79%
C.1.002.006	SERRAMENTI INTERNI	OG.1	13.167,80	1,85%
C.1.002.007	ASSISTENZE MURARIE	OG.1	41.727,36	5,85%
C.1.003	**IMPIANTI ELETTRICI**	**OG.11**	**35.616,26**	**4,99%**
C.1.004	**IMPIANTI MECCANICI**	**OG.11**	**70.724,41**	**9,92%**
C.2	**2° STRALCIO**		**1.046.518,16**	**100%**
C.2.001	**OPERE STRUTTURALI**	**OG.1**	**244.515,21**	**23,36%**
C.2.001.001	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	OG.1	1.480,00	0,14%
C.2.001.002	STRUTTURE IN ELEVAZIONE E SOLAI	OG.1	243.035,21	23,22%
C.2.002	**OPERE EDILI**	**OG.1**	**509.399,73**	**48,68%**
C.2.002.001	VESPAI, SOTTOFONDI E MASSETTI	OG.1	27.293,76	2,61%
C.2.002.002	IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI	OG.1	4.812,83	0,46%
C.2.002.003	MURATURE, PARETI E INTONACI	OG.1	54.786,37	5,24%
C.2.002.004	SOLAI E OPERE PREFABBRICATE	OG.1	47.048,92	4,50%
C.2.002.005	MANTI DI COPERTURA E LATTONERIE	OG.1	25.371,16	2,42%
C.2.002.006	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E BATTISCOPA	OG.1	45.322,87	4,33%
C.2.002.007	TINTEGGI E CONTROSOFFITTI	OG.1	61.210,28	5,85%
C.2.002.008	SERRAMENTI	OG.1	6.741,96	0,64%
C.2.002.009	OPERE METALLICHE	OG.1	40.961,76	3,91%
C.2.002.010	OPERE VARIE	OG.1	3.817,92	0,36%
C.2.002.011	IMPIANTO ELEVATORE	OG.1	22.000,00	2,10%
C.2.002.012	ASSISTENZE MURARIE	OG.1	125.740,64	12,02%
C.2.002.013	LINEA VITA	OG.1	2.152,99	0,21%
C.2.002.014	SISTEMAZIONI ESTERNE	OG.1	32.201,82	3,08%
C.2.002.015	RETI FOGNATURE	OG.1	9.936,45	0,95%
C.2.003	**IMPIANTI ELETTRICI**	**OG.11**	138.805,72	**13,26%**
C.2.004	**IMPIANTI MECCANICI**	**OG.11**	153.797,50	**14,70%**

C	**Lavori a CORPO – BASE D'ASTA**		**1.759.680,22**	
C	**ONERI PER LA SICUREZZA DA PSC**		**56.989,03**	**100%**
C.1.005	**ONERI SICUREZZA 1°STRALCIO**		**27.323,94**	**47,95%**
C.2.005	**ONERI SICUREZZA 2°STRALCIO**		**29.665,09**	**52,05%**
	1° STRALCIO compresi oneri SICUREZZA		740.486,00	40,76%
	2° STRALCIO compresi oneri SICUREZZA		1.076.183,25	59,24%

Nel Presente appalto sono previste lavorazioni sensibili di cui all'art. 1, comma 53. della Legge 190/2012, e precisamente:
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo di macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo.

ART. 3 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLE OPERE

Progettazione esecutiva:

Il tempo massimo a disposizione per la progettazione esecutiva è fissato in **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrente dalla comunicazione di affidamento del servizio. Sono esclusi i tempi per l'ottenimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni effettuata dalla stazione appaltante nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di intervento finanziato per almeno il 50 per cento dallo Stato (Circolare della Regione Emilia Romagna del 22/04/2022), ed altri adempimenti non dipendenti dalla volontà dei progettisti e necessari all'approvazione del progetto esecutivo.

Esecuzione delle opere

1° STRALCIO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 365 giorni (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che avverrà su disposizione del RUP.
Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo, alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà essere modificato prima dell'avvio dei lavori in ragione della composizione societaria dell'impresa risultata aggiudicataria (RTP, ecc.). Potrà, inoltre, divenire necessaria l'esecuzione di lavorazioni da parte di ditte terze per conto della Stazione appaltante, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritto di sorta o frapporre impedimenti.

Esecuzione delle opere

2° STRALCIO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 230 giorni (duecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori che avverrà su disposizione del RUP.
Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo, alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà essere modificato prima dell'avvio dei lavori in ragione della composizione societaria dell'impresa risultata aggiudicataria (RTP, ecc.). Potrà, inoltre, divenire necessaria l'esecuzione di lavorazioni da parte di ditte terze per conto della Stazione appaltante, senza che

l'aggiudicatario possa vantare diritto di sorta o frapporre impedimenti.

N.B.: La realizzazione dei lavori dei due stralci dovrà essere consequenziale e dovrà avvenire come da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo comprensivo della tempistica indicativamente prevista per i lavori del 1° e 2° stralcio (in modalità tempore- spaziale – economico), con le modifiche ritenute necessarie dal CSE sentito il RUP.

Il termine complessivo per la realizzazione dell'opera è stabilito in gg. 595 (cinquecentonovantacinque), naturali e consecutivi.

Sarà ammessa quindi la contemporanea esecuzione di alcune lavorazioni del secondo stralcio per una razionale esecuzione delle opere, dell'organizzazione del cantiere e della tempistica complessivamente prevista, previa formalizzazione da parte dell'operatore economico prima dell'avvio dei lavori.

ART. 4 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA PER L'APPALTATORE

1° STRALCIO

Il Progetto Definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

	ELABORATI GENERALI	
0.1	Relazione tecnica	
0.2	Prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici	
0.3	Documentazione fotografica dei luoghi	
0.4	Relazione geologica	
0.4.1	Relazione geotecnica	
0.5	Elenco prezzi unitari	
0.6	Computo metrico estimativo	
0.7	Analisi nuovi prezzi	
0.8	Quadro economico	
0.9	Cronoprogramma	
0.10	Capitolato speciale descrittivo – Parte tecnica	
0.11	Relazione sui CAM	
0.12	Relazione sul DNSH	
0.13	Checklist costruzioni edifici DNSH	
0.14	Parere AUSL	
0.14	Parere VVF	
	PROGETTO ARCHITETTONICO	
A.01	Inquadramento – Planimetria generale	1:200
A.02	Piante	1:100
A.02.1	Piante requisiti L.13/1989	1:20 – 1:100
A.02.2	Pianta copertura	1:100
A.03	Prospetti	1:100
A.04	Sezioni	1:100
A.05	Sezioni	1:100
A.06	Particolari costruttivi	1:10
A.07	Abaco dei serramenti	1:20
A.08.1	Planimetria area pre-intervento	1:100
A.08.2	Planimetria area post-intervento	1:100

	PROGETTO STRUTTURALE	
S.00	Relazione sulle strutture	
S.01	Piante strutturali	1:100
S.01.1	Relazione generale sulle strutture	
	IMPIANTI ELETTRICI	
IE.00	Relazione tecnica descrittiva impianti elettrici	
IE.01	Impianto di illuminazione e illuminazione di sicurezza	
IE.02	Impianto distribuzione FM e speciali	
	Computo metrico estimativo impianti elettrici (rif. elab. n.06)	
IE.04	Elenco prezzi impianti elettrici	
	IMPIANTI MECCANICI	
IM.00	Relazione descrittiva impianti meccanici	
IM.01	Relazione tecnica e calcoli Legge 10	
IM.02	Idrico sanitaria	1:100
IM.03	Scarichi	1:100
IM.04	Impianto primario	1:100
IM.05	Impianto termo meccanico e fotovoltaico	1:100
IM.06	Impianto pannelli radianti	1:100
IM.07	Impianto di climatizzazione estiva e invernale	1:100
IM.08	Impianto aria primaria	1:100
IM.09	Prevenzione incendi	1:100
	Computo metrico estimativo impianti meccanici (rif. elab. n.06)	
IM.11	Elenco prezzi impianti meccanici	
	SICUREZZA	
SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento	
SIC.02	Layout di cantiere	1:100

2° STRALCIO

Il Progetto Definitivo è costituito dai seguenti elaborati:

	ELABORATI GENERALI	
0.1	Relazione tecnica	
0.2	Prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici	
0.3	Documentazione fotografica dei luoghi	
0.4	Relazione geologica	
0.4.1	Relazione geotecnica	
0.5	Elenco prezzi unitari	
0.6	Computo metrico estimativo	
0.7	Analisi nuovi prezzi	
0.8	Quadro economico	
0.9	Cronoprogramma	
0.10	Capitolato speciale descrittivo – Parte tecnica	
0.11	Checklist costruzioni edifici DNSH	
0.12	Relazione sui CAM	
0.13	Relazione sul DNSH	
0.14	Parere AUSL	

0.15	Parere VVF	
	PROGETTO ARCHITETTONICO	
A.01	Inquadramento – Planimetria generale	1:200
A.02	Piante	1:100
A.02.1	Piante requisiti L.13/1989	1:20 – 1:100
A.02.2	Pianta copertura	1:100
A.03	Prospetti	1:100
A.04	Sezioni	1:100
A.05	Sezioni	1:100
A.06	Particolari costruttivi	1:10
A.07	Abaco dei serramenti	1:20
A.08.1	Planimetria area pre-intervento	1:100
A.08.2	Planimetria area post-intervento	1:100
A.09	Fognatura acque bianche e nere	1:100
A.10	Schema linee vita	1:100
	PROGETTO STRUTTURALE	
S.00	Relazione sulle strutture	
S.01	Piante strutturali	1:100
S.01.1	Relazione generale sulle strutture	
	IMPIANTI ELETTRICI	
IE.00	Relazione tecnica descrittiva impianti elettrici	
IE.01	Impianto di illuminazione e illuminazione di sicurezza	
IE.02	Impianto distribuzione FM e speciali	
	Computo metrico estimativo impianti elettrici (rif. elab. n. 0.6)	
IE.04	Elenco prezzi impianti elettrici	
	IMPIANTI MECCANICI	
IM.00	Relazione descrittiva impianti meccanici	
IM.01	Relazione tecnica e calcoli Legge 10	
IM.02	Idrico sanitaria	1:100
IM.03	Scarichi	1:100
IM.04	Impianto primario	1:100
IM.05	Impianto termo meccanico e fotovoltaico	1:100
IM.06	Impianto pannelli radianti	1:100
IM.07	Impianto di climatizzazione estiva e invernale	1:100
IM.08	Impianto aria primaria	1:100
IM.09	Prevenzione incendi	1:100
	Computo metrico estimativo impianti meccanici (rif. elab. n. 0.6)	
IM.11	Elenco prezzi impianti meccanici	
	SICUREZZA	
SIC.01	Piano di sicurezza e coordinamento	
SIC.02	Layout di cantiere	1:100

L'impresa dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (DM 49/2018) che verrà approvato dal RUP prima dell'avvio dei lavori.
L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di

essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Trattandosi di appalto integrato con progettazione esecutiva disgiunta dalla definitiva, il progettista capogruppo e/o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva, dovrà/nno presentare una dichiarazione di accettazione del livello di progettazione precedente (Dlgs. 50/2016 art. 23 comma 12).
In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.

ART. 5 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto .
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs.81/08 smi, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle strutture in ca. e tecnico amministrativo delle opere in corso d'opera e finali;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
- nominare il supporto al RUP con i poteri indicati nell'atto di contratto riguardanti la fase di progettazione ed i controlli sull'esecuzione dei lavori nel rispetto dei cronoprogrammi approvati;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

di legge;

- chiedere all'Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
- chiedere all'Appaltatore di attestare parimenti l'idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs.81/08;
- autorizzare i contenuti del cartello informativo di cantiere e sue modifiche durante l'esecuzione.

ART. 6 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato e la Linea Guida Anac n. 3.
Il RUP stabilisce la procedura di validazione del progetto esecutivo.

ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante, riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto e dal cronoprogramma e stabilisce, sull'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a presentare al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni, secondo le disposizioni ricevute dallo stesso a seguito di controlli in corso d'opera.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto e alla tempistica fissata dal cronoprogramma. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

I compiti e le funzioni del direttore dei lavori sono definiti dagli artt. da 1 a 15 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
Il Direttore dei lavori si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge-nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

ART. 9 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'EVENTUALE DIRETTORE OPERATIVO

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
- programmare e coordinare le attività dell'eventuale Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'EVENTUALE ISPETTORE DI CANTIERE

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.
All'Ispettore di cantiere competono le funzioni indicate dall'art. 101 del Codice con le conseguenti responsabilità.

ART. 11 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs.81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 D.Lgs.81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

ART. 12 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative

procedure di lavoro;

- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 13 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART.14- CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I Criteri ambientali minimi di riferimento sono quelli adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017) come descritti nell'apposito allegato di progetto.

L'opera è finanziata con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) e pertanto dovrà essere corrispondente alle finalità del principio DNSH, per il quale occorre "non arrecare un danno significativo" rispetto agli aspetti ambientali (regolamento delegato UE 2021/2139 che integra il regolamento UE 2020/852).

Ciò è verificato se l'intervento incide positivamente sui sei parametri individuati dal documento della commissione europea:

- *mitigazione dei cambiamenti climatici*
- *adattamento ai cambiamenti climatici*
- *uso sostenibile e alla protezione delle acque*
- *economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti*
- *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*
- *protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi*

L'opera è catalogata alla **Missione M4-Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. – Regime 2**- requisiti minimi per il rispetto della DNSH.

L'intervento si limita a "*non arrecare danno "significativo*" rispetto agli aspetti ambientali valutati nell'analisi DNSH; si dovrà far riferimento alla "*Scheda n.2 – Regime 2- Ristrutturazione e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali"* e alla "*Scheda n.5 – Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici"*

Per quanto sopra si farà riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH)".

ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.

L'Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 16 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con delibera della Giunta Provinciale n.367 del 21/12/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:

a) La Provincia di Reggio Emilia richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;

b) Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Provincia di Reggio Emilia, esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, acquisirà i certificati camerali che saranno comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Provincia di Reggio Emilia procederà anche in assenza dell'informativa.
Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Provincia di Reggio Emilia non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto, intimando all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

c) Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui

sopra, la Provincia di Reggio Emilia prevederà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.

d) Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Reggio Emilia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La Provincia di Reggio Emilia riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell'evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 22 dicembre 2010 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/reggioemilia, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo

importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 17 - PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:

a) Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Emilia o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l'impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
b) Prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
c) Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:
   a - estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
   b - registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
   c - attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
   d - copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:
   - nome e cognome
   - fotografia
   - impresa di appartenenza
   - numero di matricola

e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto dalla stazione appaltante. Tesserino, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico dell'appaltatore che metterà a disposizione della Provincia una procedura telematica che consenta di verificare in tempo reale tramite collegamento da remoto il personale presente in cantiere e fornisca settimanalmente un report di riepilogo dei dati rilevati in cantiere.

f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l'appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall'inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
g) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a

mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.

h) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
j) L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
k) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonchè di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento, dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'** articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 **dovrà contenere anche l'indicazione del committente.**

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si da atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:
https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565

L'Appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, **costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto**, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art 17 bis – Badge di cantiere

La Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, Edili Reggio Emilia Cassa - di seguito Cassa Edile - e altri enti, uffici e associazioni, hanno sottoscritto in data 2 maggio 2022, un Accordo di Collaborazione finalizzato all'attivazione sperimentale di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri e l'individuazione di altre immediatamente operative finalizzate alla trasparenza e legalità del settore edile.

Nei cantieri pubblici di importo a base d'asta superiore a euro 500.000,00 e di durata non

inferiore a sei mesi verrano sperimentati il “badge digitale” e la “Piattaforma Web”, finalizzati al controllo e alla gestione automatica delle presenze autorizzate in cantiere, tramite sistemi informatici, presso le imprese aggiudicatariue degli appalti. Il “badge digitale” verrà fornito a tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo in cantiere, secondo le indicazioni previste dal documento tecnico predisposto dalla Cassa Edili.

L’adozione del badge di cantiere è condizione per l’esecuzione del contratto.

CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO

Art. 18 – METODO DI GARA

Le prestazioni saranno affidate mediante procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, ed aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
A – Pregio tecnico delle migliorie gratuite	84	Offerta tecnica	Qualità
B – Pregio dell’offerta tecnica	5	Offerta tecnica	Qualità
C – Requisiti premiali in caso di assunzione	1	Offerta tecnica	Qualità
PRP - Prezzo progettazione esecutiva	3	Offerta economica	Quantità
PRL - Prezzo lavori	7	Offerta economica	Quantità
TOTALE	100		

Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

P(i) = A(i)+ B(i)+C(i)+ PRP(i)+PRL(i)

dove:
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il **pregio tecnico delle migliorie gratuite A** calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito indicata.
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il **pregio dell’offerta tecnica B** calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito indicata.
C (i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il **requisiti premiali in caso di assunzione C** calcolato in base ai criteri di cui al punto C) seguente.
PRP(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il **prezzo della progettazione esecutiva PRP**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto D) seguente.
PRL(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il **prezzo PRL dell’intervento,** calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto D) seguente.

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.

Si precisa quanto segue:

- l’offerta economica relativa all’elemento prezzo è da intendersi come segue:
  ribasso rispetto all’importo della progettazione esecutiva pari a euro 77.187,72;
  ribasso complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a 1.759.680,22.

- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla offerta tecnica – Criteri A,B e

C, almeno il punteggio di 45 su 80, prima della riparametrazione limitata a ciascun criterio o sub criterio.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 95, comma 3 del Codice), purchè siano ammesse almeno tre offerte. E' a discrezione del RUP valutare la congruità solamente della offerta prima in graduatoria, qualora la stessa rientri nella fattispecie sopra indicata, ovvero di procedere alla valutazione di congruità di tutte le offerte rientranti nella fattispecie di cui sopra. Resta inteso che, qualora si esami solo l'offerta prima in graduatoria e questa dovesse risultare anomala, prima di aggiudicare l'appalto all'offerta che segue si darà luogo alla verifica preventiva di congruità.
Il Rup può procedere alla verifica dei congruità delle offerte quando lo ritiene opportuno ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

A) Pregio tecnico delle migliorie gratuite A(i) (punti max 84)

Prendendo in esame il progetto, ogni commissario valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico del progetto formulato, attribuendo i giudizi come di seguito indicati: indi si farà le media dei giudizi attribuiti.

Tabella A)

	Descrizione criterio oggetto di valutazione		Sotto criteri	Punteggio massimo	Sub-punteggio massimo
A	**PREGIO MIGLIORIE**			**84**	
		a	**Bussola di collegamento in vetro tra la scuola e il nuovo blocco** (rif. EP A19.010.025) Verranno valutate proposte che garantiscano l'ottimizzazione e il miglioramento delle caratteristiche performanti: vetrate ad alto isolamento termico, atte a garantire adeguata robustezza, duttilità, durabilità e sicurezza per alte prestazioni antisismiche e antincendio, perfetta integrazione estetica tramite struttura "frameless" assumendo per il calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi il D.M. 26 giugno 2015 (c.d. DM "Requisiti minimi") e, per le condizioni di abitabilità, il D.M. 18 dicembre 1975 (Cap.5)		**18**
		b	**Schermatura delle finestre** (rif. EP A18.031.016.a-b-c-e). La valutazione sarà basata sulla soluzione tecnica rivolta al miglioramento delle tipologia di schermatura da luce solare diretta con sistemi schermanti in vetrocamera assumendo per il calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi il D.M. 26 giugno 2015 (c.d. DM "Requisiti minimi") e, per le condizioni di abitabilità, il D.M. 18 dicembre 1975 (Cap.5)		9
		c	**Schermi frangisole** (rif. EP NP04, A17.040.005). Si chiede di valutare la possibilità di incremento della schermatura solare tramite miglioramento tecnologico volto a un coordinamento formale con gli		**7**

			elementi compositivi		
		d	**Sistemazione Area Esterna** (rif. EP A17.004.025.a, C04.088.005.a, C04.103.015, tav. A.08.2) Verranno valutate le proposte di miglioramento della tipologia e caratteristiche delle superfici esterne quali vialetti pedonali, percorsi, aree di sosta e convivialità, con particolare riferimento alla miglioria per il ripristino del nuovo campo giochi al servizio del contiguo asilo comunale la cui area indicata negli elaborati non è inferiore a 200 mq		**15**
		e	**Illuminazione esterna** Verranno valutate le proposte volte all'implementazione dell'illuminazione con eventuale miglioramento della ubicazione, tipologia e caratteristiche dei corpi illuminanti (rif. EP IE D04.007.005.b)		**14**
		f	**Verranno valutate le** opere e gli accorgimenti da assumere per conciliare cantiere e didattica al fine di minimizzare l'impatto del cantiere e garantire al meglio l'attività didattica.		**7**
		g	**CRITERI AMBIENTALI MINIMI E DNSH** L'intervento, come previsto dall'art 34 del D.Lgs n° 50/2016, dovrà rispettare i criteri minimi ambientali cui al Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" come descritti nel documento di progetto (12 - RELAZIONE SUI CAM stralcio 1, 13 - RELAZIONE SUI CAM stralcio 2). L'opera è finanziata con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) alla Missione M4-Componente C1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. – Regime 2- requisiti minimi per il rispetto della DNSH e pertanto dovrà essere corrispondente alle finalità del principio DNSH, per il quale occorre "non arrecare un danno significativo" rispetto agli aspetti ambientali (regolamento delegato UE 2021/2139 che integra il regolamento UE 2020/852). Per il rispetto dei DNSH si fa riferimento al documento di progetto (12 - RELAZIONE SUL DNSH stralcio 1, 13 - RELAZIONE SUL DNSH stralcio 2).. Verranno valutate le proposte migliorative relative ai: • CAM con riferimento a quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256, che entrerà in vigore trascorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla GURI avvenuta il 06/08/22, e che aggiorna e sostituisce il DM del 2017; • DNSH con riferimento a quanto disciplinato dalla "Guida operativa per il rispetto del		**14**

			principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/12/21 n.32 e successivo aggiornamento con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33.		

Le proposte dovranno essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto definitivo e non dovranno comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovranno implicare varianti urbanistiche, e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi.

I punteggi assegnati dalla Commissione ai sottocriteri saranno automaticamente trasformati in coefficienti da zero a uno e moltiplicati per i corrispondenti sub-punteggi, sulla base della seguente formula. Si precisa che saranno utilizzati 4 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore:

A(i) = 18*a(i)/a(max) + 9*b(i)/b(max) + 7*c(i)/c(max) + 15*d(i)/d(max) + 14*e(i)/e(max) + 7*f(i)/f(max) + 14*g(i)/f(max)

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

dove:
a(i), b(i), c(i), d(i), e(i), f(i), g(i): punteggio attribuito (media commissari) nella valutazione delle proposte di cui alle migliorie contenute nella tabella A).
a(max), b(max), c(max), d(max), e(max), f(max), g(max): punteggio massimo (media commissari) nella valutazione delle proposte di cui alle migliorie contenute nella tabella A).

B) Pregio tecnico del progetto nella chiarezza, completezza e sintesi espositiva dell'offerta tecnica A(i) (punti max 5).

Il punteggio relativo al "Pregio tecnico del progetto" conforme a quanto sotto indicato e secondo l'ordine dei criteri di valutazione sopra descritti, presentato (elemento di tipo qualitativo) sarà determinato sulla base della seguente formula:

B(i) = 5*m(i)/m(max)

dove
m(i): punteggio attribuito (media commissari) per la valutazione delle relazioni tecniche;
m(max): punteggio massimo (media commissari) fra quelli attribuiti per la valutazione delle relazioni tecniche.

Si specifica che, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio: m(i), punteggio massimo 5, si terrà conto:
- del dettaglio senza approssimazione di sorta della relazione;
- della chiarezza degli elaborati;
- della completezza degli elaborati allegati, comprensivi di eventuali studi, relazioni, indagini, prove o verifiche ritenute utili;
- della sintesi espositiva e della facilità di comprensione.

Non si procede ad alcun altra riparametrazione oltre a quella riguardante i sub criteri del criterio A) e criterio B).

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri **A(i), B(i)**, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
Verrà attribuito, da ogni membro della Commissione, un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in

base alla documentazione presentata indi si farà le media dei giudizi attribuiti.
Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	**PUNTEGGIO**
Ottimo	1
Più che Buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

C) – Requisiti premiali in caso di assunzione (punti max 1)

Verrà assegnato 1 punto a chi provvederà ad assumere in misura pari almeno al 35% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esse connesse o strumentali per ciascuna di queste categorie:
persone disabili, giovani con età inferiore a 36 anni e donne.
L'assunzione deve essere dimostrata entro un anno dalla stipuazione del contratto e si attua facendo riferimento al "perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale" che non dovranno prevedere un orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali.
La mancata assunzione nella percentuale sopra indicata sia di giovani con età inferiore a 36 anni sia di donne, comporta la risoluzione del contratto.

D) Prezzo PR(i) (punti max 10)

Il punteggio relativo al prezzo offerto per l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$\mathbf{PR(i) = PRP_e(i) + PRL(i)}$$

dove:

$PRP_e(i)$ rappresenta il punteggio relativo al prezzo offerto per l'esecuzione del progetto esecutivo sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$\mathbf{PRP_e(i)} = \mathbf{3}^* \, Qp_e(i)/Qp_e(max)$$

$Qp_e(i)$ è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

$Qp_e(max)$ è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione del progetto esecutivo saranno attribuiti punti 3, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

PRL(i) rappresenta il punteggio relativo al prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori determinato sulla base della formula seguente:

$$\mathbf{PRL(i)} = \mathbf{7}^* \, Ql(i)/Ql(max)$$

Ql(i) è il ribasso indicato nell'i-esima offerta;

Ql(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 7, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

Art. 19 - NORME DI GARA

Le norme di gara sono contenute nel Disciplinare.

BUSTA B: OFFERTA TECNICA
B.1) Relazione tecnica contenente per gli elementi dei sub-criteri da a) a g), sviluppati **ciascuno per un numero di facciate dimensione A4 non superiore a 4**, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, con carattere non inferiore a 11 (in caso di relazione con elementi descritti con un numero di pagine superiore a 4, verranno prese in considerazione per ciascun elemento solo le prime 4). A tal fine, non saranno ammesse compensazioni relative al numero massimo di facciate stabilito tassativamente per ciascuno degli elementi valutativi di seguito indicati. Non saranno valutate migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dei lavori da realizzare, o che richiedano nuove approvazioni.
Il concorrente dovrà inoltre indicare se intende assolvere agli obblighi assunzionali, superiori a quelli previsto per legge, come indicato al punto C.

Tutti gli elaborati da inserire nella busta B) devono essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante del concorrente e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli elaborati devono essere sottoscritti in calce, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Imprese che lo costituiranno.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

La proposta di aggiudicazione formulata dal RUP non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato allorché sia diventata efficace l'aggiudicazione e sia decorso il termine dello stand still.

ART. 21 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva, disposta dal Dirigente competente, viene comunicata all'impresa con la trasmissione via fax o via pec, appositamente autorizzate dalle Imprese partecipanti come forme di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, in una delle due forme sopra indicate, viene presentata la richiesta dei documenti da trasmettere, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:

a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria in conformità al **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31** che ha approvato il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi." . Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. Tale fideiussione deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio. Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applica l'art. 103 del Codice e l'art. 123 del DPR 207/2010.
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora per l'aggiudicatario ricorra la fattispecie di cui all'art. 103, comma 1, del Codice, che richiama l'art. 93, comma 7 del codice stesso, l'importo della cauzione è ridotto come in esso disposto purché l'aggiudicatario indiche specificamente in quale fattispecie rientra per ottenere la riduzione;
b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l'Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
c) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice sottoscritta "ad hoc" per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR e postuma)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31** che ha approvato il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi.". Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad **Euro 1.000.000,00** per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad **Euro 200.000,00** Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi comprendente quelli ulteriori (CAR – POSTUMA), Sezione B, non dovrà essere inferiore ad **Euro 5.000.000,00**. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. ed in conformità al **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31** che ha approvato il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi." e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00). Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- R.C.O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
Possono essere inserite le seguenti limitazioni:
FRANCHIGIE:
1.1 Per sinistro: Massimo di Euro 5.000,00;
Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP in conformità al **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n.31** che ha approvato il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi." e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.
e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;
f) POS piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs.vo n. 81/2008;
g) eventuale crono-programma;
h) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
i) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
j) obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto a corpo deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, come modificato dall'art.32 del D. Lgs. 76/2020, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo in modalità digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'appaltatore.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.
L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il presente capitolato e il computo metrico estimativo sono allegati al contratto e concorrono alle spese ai fini dell'applicazione del bollo.

ART. 23 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Fanno parte del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) la descrizione dei lavori, per l'eventuale parte di lavori "a corpo" e l'elenco dei prezzi unitari.
d) il crono-programma;
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008.
f) le polizze di garanzia;
g) il computo metrico estimativo e le migliorie presentate in sede di gara.

Sono allegati materialmente al contratto d'appalto il presente capitolato nonché il computo metrico estimativo che concorrono alla determinazione dell'imposta di bollo.

ART. 24 - DOCUMENTI ESTRANEI AL RAPPORTO NEGOZIALE
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106 del Codice.
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 25 –CONSEGNA, INIZIO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

A) PROGETTO ESECUTIVO

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta sviluppando gli elaborati grafici, su supporto digitale, utilizzati per il progetto definitivo e forniti dall'Amministrazione Provinciale e dovrà tenere conto delle indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto Descrittivo e Prestazionale, secondo i modi prescritti dall' art. 33 del DPR 207/2010 e secondo i tempi **di cui al precedente articolo 3.**

- Progetto esecutivo e conseguimento del parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni

redatto in conformità al progetto definitivo, dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono programma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, in modo da consentirne l'esatta esecuzione in cantiere. A tal fine il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto dovrà essere redatto, oltre che nel pieno rispetto del progetto definitivo, anche in conformità delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e comprenderà i seguenti elaborati qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;
- relazione CAM e DNSH;
- elaborati comprensivi anche di quelle delle strutture, degli impianti e di ripristini e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- conseguimento del Parere relativo alla Verifica di conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- crono programma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- e quant'altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici

Nella redazione del progetto esecutivo il professionista si atterrà ai pareri e alle autorizzazioni rilasciati in fase di progetto definitivo dalle autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni di tali autorità. Il professionista è comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori.

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovrà periodicamente rapportarsi con il RUP e gli uffici titolari delle conoscenze e responsabilità relative al futuro utilizzo dell'immobile; ciò al fine di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche più opportune, per il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto costo/prestazioni.

Ove il professionista ritenesse necessario approfondire rilievi e prove egli agirà a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi.

Le modifiche ed integrazioni richieste dalla Provincia nella fase della progettazione esecutiva verranno effettuate dall'operatore economico senza diritto a compensi aggiuntivi e dovranno tener conto che:

a) Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi e confrontarsi con il RUP e con l'organo di verifica in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.

b) Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale- DPR 207/2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

c) La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo a base di gara, come integrato dall'offerta tecnica dell'appaltatore.

d) I modelli BIM dai quali sono stati estratti gli elaborati del progetto definitivo vanno implementati a cura del concorrente aggiudicatario al fine di produrre gli elaborati per la progettazione esecutiva e la cantierabilità dell'opera.

e) I contenuti e gli elaborati del progetto esecutivo devono essere coerenti con gli elaborati del progetto definitivo e l'offerta tecnica presentata in gara.

f) Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve altresì predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato,

cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R.n. 380 del 2001, e all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

g) Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n.380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

h) L'appaltatore si impegna ad adeguare il progetto esecutivo in conformità alle norme finalizzate al contenimento del contagio Covid19 e/o a quelle specifiche emanate per il contenimento del contenimento del contagio all'interno degli edifici scolastici vigenti e sopravvenute in corso di gara e/o di esecuzione del contratto di appalto.

i) Nel caso vengano riscontrate delle irregolarità durante la procedura di validazione del progetto esecutivo, l'Operatore economico dovrà fornire la documentazione richiesta entro un tempo massimo di 10 giorni. Al termine della procedura di validazione, in caso di esito positivo, la Provincia emetterà un provvedimento attestante la regolare esecuzione della prestazione

Si specifica che gli elaborati prodotti dall'Operatore economico, così come tutti gli atti prodotti a seguito dell'espletamento del servizio saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà introdurvi tutte le varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, nel rispetto delle vigenti in materia.

Modalità di approvazione della progettazione esecutiva

1. Una volta presentata la progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore, essa è verificata dalla stazione appaltante entro il termine di gg. 45 e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 26 del Codice.

2. Al fine di accertare l'unità progettuale, la Stazione appaltante prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica accerta in particolare:

a). L'avvenuta implementazione dei modelli BIM costituenti il progetto definitivo (ove si applichi in relazione al Decreto 2 agosto 2021, n. 312 emanato ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR)

b). la completezza della progettazione;

c). la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

d). l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

e). presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

f). la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

g). la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

h). la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori anche con riguardo alle misure di contenimento del contagio Covid19 via via emanate;

i). l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

j). la manutenibilità delle opere.

3. Ottenuta la verifica favorevole sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara, il progetto è validato dal RUP che ne dà notizia tempestivamente all'appaltatore.

4. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 5 o 6.

5. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore secondo i termini e le modalità di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti. In tal caso nulla è dovuto all’aggiudicatario per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

6. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;

b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione e che non sia conforme agli artt. da 33 al 43 del DPR. 207/2010;

e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

f) che non utilizzi la metodologia BIM (ove si applichi in relazione al Decreto 2 agosto 2021, n. 312 emanato ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR);

g) che non contempli l’adozione dei protocolli di sicurezza a favore dei lavoratori per il contenimento del contagio Covid19;

h) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva;

i) che non preveda e quindi dettagli, almeno le medesime relazioni ed elaborati del progetto definitivo e che non consenta di conseguire i medesimi requisiti tecnici e prestazionali.

7. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che non ottenga la verifica positiva.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto e, in deroga a quanto diversamente previsto, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione i cui elaborati resteranno di proprietà della Provincia.

B) ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei **luoghi. Il processo verbale di consegna unico per tutti e due gli stralci finanziari – funzionali nella tempistica complessivamente indicata di gg. 595 (seicentotrentacinque), che deve essere redatto in duplice esemplare ed in** contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

ART. 26 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera ed il relativo sviluppo economico fino all'ultimazione.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 smi il cronoprogramma deve essere approntato dal CSE ed

approvato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
L'appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori (art. 43, DPR 207/2010) in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali. In tale documento devono essere graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni delle fasi di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, con l'indicazione delle adeguate risorse da impiegare in cantiere.
Il programma di esecuzione dei lavori dovrà altresì riportare tassativamente il raffronto con il cronoprogramma di progetto, per quanto concerne la durata delle lavorazioni e andrà aggiornato in concomitanza alla presentazione di ogni SAL.

Nel caso l'Appaltatore non proceda al concreto inizio dei lavori si applicheranno le penali previste all'art.30.
Tali penali si applicano anche nei casi di consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

ART. 27 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010 l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alla percentuale del 1,00 per cento, calcolata sull'importo netto dell'appalto.

ART. 28 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all'art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
g) il ritardo nella consegna del cronoprogramma operativo dei lavori
h) il ritardo nella consegna dei documenti relativi alla sicurezza (POS, attestati formativi, idoneità sanitarie, ecc.) di ogni ditta operante o lavoratore autonomo.

ART. 29 – SUBAPPALTO E SUBFORNITURE

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021.

L'impresa affidataria deve svolgere almeno il 50% delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.».

L'aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e all'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle penali si applica l'ultimo capoverso dell'articolo successivo.

Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente e sempre che l'appaltatore ne abbia fatto preventiva richiesta.

Subforniture

1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono soggette ad "informazione".

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento corredata della documentazione della sicurezza da visionare a cura del CSE.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di coordinamento e di sicurezza idonee per la salvaguardia dei lavoratori nell'area di cantiere e occorre preventivamente consegnare la documentazione come indicato al punto 3.

ART. 30 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del progetto esecutivo e per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari al **1** ***per mille dell'ammontare netto contrattuale*** **e**

complessivamente non superiore al 20% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- Altre Penali:

a) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata, a discrezione del RUP, una penale giornaliera di 0,50 per mille per i primi 10 giorni di ritardo e pari all'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ognuno dei successivi giorni di ritardo;

b) a discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall'impresa aggiudicataria. Per l'applicazione della penale di cui al punto c, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;

c) dallo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera c) dell'Art. 17 del presente Capitolato;

d) pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera d) dell' Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;

e) dallo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale al 2,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera d) dell' Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.

f) dallo 0,60 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al decimo giorno e 1 per mille dall'undicesimo, che non possono superare il 20% dell'importo netto contrattuale, per le violazioni di cui all'art. 2 lett. b) nn. 1 e 2.

g) 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, calcolato dal verbale di esecuzione del servizio di progettazione, rispetto all'obbligo di assunzione delle categorie di personale indicate all'art. 2, lett. d);

h) 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul concreto inizio dei lavori a partire dal 7° giorno dal verbale di consegna dei lavori, dovuto a:

- mancata o parziale consegna di documentazione obbligatoria della sicurezza di ogni ditta o lavoratore operante in cantiere;
- mancata consegna del cronoprogramma operativo dei lavori;
- altri motivi che possano ritardare il concreto inizio dei lavori.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ART. 30 BIS – Premio di accelerazione

Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato per l'ultimazione dei lavori è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale dei lavori, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non

risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell'ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all'attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d'acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l'uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione dell'apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell'opera andranno reperiti da cave regolarmente
autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all'area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le

costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti **suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.**
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire

tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di n° 2 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. Dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo

automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d'acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all'ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all'avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell'impresa l'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E' fatto onere all'impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree che illustrino lo stato dei lavori.
41. Staff dell'Impresa per la direzione tecnica del cantiere: si specifica che, vista la complessità dell'Opera, per quanto riguarda il personale della Ditta impegnato nell'attività di Direzione Tecnica del cantiere si richiede:

- la presenza di un referente unico per i rapporti con committenza e DL
- la presenza di ulteriore personale operativo con specifiche specializzazioni in ambito strutturale.
- la presenza costante del Preposto in cantiere.

Alcune figure possono coincidere nella stessa persona.
Tale personale dovrà essere dichiarato alla DL e alla Provincia in fase di consegna lavori ed essere dalla DL espressamente accettato.
42. I lavori potranno essere eseguiti in parte durante l'anno scolastico quindi l'Impresa dovrà valutare ogni misura atta a non interferire o ridurre al minimo ogni interferenza o disturbo alle attività scolastiche che si svolgeranno al contorno, quindi dovrà mettere in campo ogni misura organizzativa e operativa a tale scopo e affinchè sia sempre garantita la sicurezza di studenti, personale docente, non docente e terzi, oltre che del personale di cantiere. Pertanto L'impresa tenendo in debito conto il PSC potrà proporre modifiche più confacenti con la propria imprenditorialità atte a migliorare la gestione del cantiere e l'impatto sul contorno. Tali proposte saranno preventivamente sottoposte al DL e al CSE nonché alla Provincia stessa, per una accettazione congiunta.
43. L'Impresa dovrà utilizzare mezzi e attrezzature idonei per la limitazione del rumore e delle emissioni inquinanti, a tal scopo si rinvia alla scheda n. 5 della "Guida Operativa per il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" allegata alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 e al punto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento" in particolare.
44. Vista l'ubicazione dell'intervento, il lavoro potrà essere organizzato su più squadre al fine di dare ultimati i lavori entro i termini temporali indicati in capitolato e nel cronoprogramma. Le zone in cui si inizieranno i lavori e le modalità operative saranno concordate al momento della consegna dei lavori sulla base delle esigenze del calendario delle attività scolastiche.
45. L'Appaltatore dovrà tener conto anche di eventuali sospensioni delle lavorazioni e degli eventuali maggiori oneri che possano derivare dalle interferenze con le attività scolastiche o dalla anzidetta situazione, quindi gli eventuali oneri aggiuntivi restano in carico all'Appaltatore che non potrà avanzare alcuna richiesta aggiuntiva rispetto alla offerta presentata. Pertanto è lasciata la più ampia facoltà all'Appaltatore di lavorare anche negli orari extra scolastici, di notte, su più turni, nei giorni festivi ai fini di agevolare e ottimizzare le lavorazioni, senza ulteriori costi per l'Amministrazione Committente e contenendo al minimo le interferenze con l'attività scolastica e parascolastica. Ogni proposta organizzativa dovrà comunque essere sottoposta al DL, CSE, al Committente con almeno 15 gg di anticipo per ricevere l'approvazione.
46. Sono a carico dell'appaltatore eventuali spostamenti di arredi ed attrezzature, o protezioni di mobili, vetrate o quant'altro, necessari allo svolgimento del cantiere anche per non arrecare danni, ed eventuali sospensioni di breve durata di lavorazioni rumorose.
47. E' a carico dell'appaltatore la redazione del programma di esecuzione di cui all'art.26 del presente capitolato da inviare alla DL-CSE per la loro valutazione e la successiva consegna alla Committenza.

ART. 31 BIS - RIFIUTI, TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.31 TER - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

Ai sensi dell'Art 34 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 le opere dovranno rispettare i criteri minimi ambientali adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Decreto 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" allegata alla Circolare n. 32 del 30.12.2021.

In attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

ART. 32 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

La sospensione è normata come da art. 107 del Dlgs. 50/2016 e art. 10 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad

accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, così come previsto dall'art.107 del Codice, nel caso le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il Direttore dei Lavori, potrà disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualità in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sugli equilibri di bilancio, senza che l'Impresa possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.
Su richiesta della Ditta, per casi eccezionali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori; la concessione di proroga non determina comunque il diritto dell'esecutore a maggiori compensi.

ART. 33 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente trattandosi di lavori aggiudicati "a corpo – chiavi in mano" . Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall' Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'eventuale variazione al contratto di appalto potrà essere pur tuttavia autorizzata dal RUP nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

3. Dei maggiori oneri derivanti da varianti che si rendesse necessario effettuare a causa di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ne risponde in via esclusiva l'appaltatore.
4. Si intende per errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dai prezziari di Regione Emilia Romagna;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.
7. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.
8. Se l'impresa affidataria non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
9. Nel caso di varianti in corso d'opera che la Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, l'appaltatore non può pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonchè agli articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
10. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerati varianti, gli interventi - non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
11. La variante deve comunque comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 43.

ART. 34 - SOSPENSIONE

Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Codice.

Capo 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 35 – ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

   a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
   b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
   c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

ART. 36 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili ai sensi dell'art. 101, comma 3 , del D.Leg.vo n.50/2016 e DM n. 49/ 2018, art. 14 per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) *il giornale dei lavori*, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori il giornale dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;

b) *i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste*, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione saranno così redatti indipendentemente dalla stipula del contratto "a corpo- chiavi in mano".
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento

la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

c) *le liste settimanali* nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;

d) *il registro di contabilità* contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico e dovranno tener conto dei prospetti sintetici allegati per la liquidazione dei SS.AA.LL..
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;

e) *il sommario del registro di contabilità*, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità;

h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I

certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

ART. 37 – PAGAMENTI

La prestazione relativa alla redazione dei progetti esecutivi verrà liquidata a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Provincia.

La Stazione appaltante è tenuta a liquidare in via di anticipazione l'importo pari al 20% del valore del contratto d'appalto, secondo la disciplina dell'art. 35, comma 18 del Codice che può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020, ricorrendone i presupposti.
Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al V comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 7 giorni, (art. 113 bis del Codice) al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a **Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per ogni singolo stralcio.**
Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità.
L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice.
Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l'art. 105, comma 13 del Codice.

ART. 38 - CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1, sopra indicato.
3. L'unica rata finale, in caso di liquidazione in una unica soluzione o la rata di saldo, in caso di liquidazione frazionata, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato

di ultimazione dei lavori.

4. Il pagamento della rata di saldo o della rata finale, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore ***a 24 mesi*** dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 39 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.

ART. 42 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi degli allegati al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltratrici, nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09.

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra richiamati, purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.

ART. 44 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto per prima citato.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 45 – PERSONALE DELL'APPALTATORE - CONTRATTI COLLETTIVI, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, MANODOPERA IN CASO DI SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
   L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
   I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Dopo l'ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

ART. 46 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato, per iscritto da parte del responsabile del procedimento, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l'art 30 del Codice.

ART. 47 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.

ART. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per

iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART. 50 - VERBALI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 51 - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui all'art. 102 del Codice e la parte II, titolo X, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii

ART. 52 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

ART. 53 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica inoltre la disciplina di cui all'art. 103 del Codice.

Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 54 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Si applica la revisione dei prezzi solo qualora sia prevista dalla normativa in vigore durante l'esecuzione del contratto e sia applicabile al presente appalto.
In caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.

ART. 55– DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

ART. 56 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

ART. 57 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 58 – RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate nei registri di contabilità di ogni SAL e sul conto finale, si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 58bis. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, **a pena di decadenza**, nel termine di **dieci giorni**, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non riconfermate in occasione del SAL successivo decadono.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone al RUP con relazione riservata le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a versare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 58ter. DEFINIZIONE RAPIDA CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'art.6 del DL 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice di contratti, è prevista presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico prima dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

2. Per importi inferiori e nel caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, si considera la somma complessiva e l'obbligo per il RUP di costituire o meno tale collegio, diventa facoltà con le modalità indicate nell'art. 6 di cui sopra..Il collegio è composto da almeno tre persone e ha funzione di assistenza al RUP per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche emergenti nel corso della realizzazione dell'opera. Il provvedimento finale risulterà di competenza esclusiva del RUP in base al regolamento della Stazione Appaltante

ART. 59 - CONTROVERSIE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato e quindi Reggio Emilia.
In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice dei contratti ad esclusione dell'arbitrato.

ART. 60 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 108 del codice.

ART. 61 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell'art. 109 del Codice.

ART. 62 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel DL 76/2020 e nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.